FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 20 agosto 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGO, Dott. Umberto MAIELLO; Componente supplente: Dott. Lucio MOLINARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Franco DI MARIO – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Camilli Piero annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA DI SERIE B 2012/2013, CON ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE AD UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 3 E 6 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010, PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL SIG. CAMILLI PIERO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL CALCIATORE CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)
- La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cassano Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 4) RICORSO DEL CALCIATORE CATINALI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Catinali Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 5) RICORSO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bertani Cristian. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 6) RICORSO DEL CALCIATORE DRASCEK DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Drascek Davide. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 7) RICORSO DEL CALCIATORE GHELLER MAVILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gheller Mavillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RICORSO DEL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5, 6 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitiello Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 9) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 4 E 6 E 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI PROPRI TESSERATI BERTANI CRISTIAN, DRASCEK DAVIDE E GHELLER MAVILLO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara infligge la sanzione della penalizzazione di 1 punto unitamente all'ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 10) RICORSO DEL SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012))
- La C.G.F. in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in relazione all'incolpazione relativa alla gara Novara/Siena dell'1.5.2011 e, rideterminando la sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 11) RICORSO SIG. ALESSIO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 8 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, ALBINOLEFFE/SIENA 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Alessio Angelo riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 12) RICORSO DEL CALCIATORE COPPOLA FERDINANDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Coppola Ferdinando. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 13) RICORSO DEL CALCIATORE TERZI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Terzi Claudio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 14) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FERDINANDO COPPOLA E ROBERTO VITIELLO, DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E DELLE RELATIVE SANZIONI INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
- 15) RICORSO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/TORINO 7.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellicori Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DEL CALCIATORE PESOLI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE 21.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pesoli Emanuele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 22 agosto 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete